

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Ricorso

per la **Sig.ra Filomena POPPITI** (C.F. PPPFNM88E62A717J),
rappresentata e difesa – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio
digitale al seguente indirizzo pec:
avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento- previa sospensione

a – del D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 recante “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*” nell’ambito della quale la ricorrente è ricompresa tra le “*domande non ammissibili a valutazione*”;

b – del provvedimento conclusivo prot. n. 0411859 del 09.09.2020;

c – del verbale di riesame reso dalla Commissione di valutazione all’esito della seduta del 09.07.2020 trasmesso con nota prot. n. 042959 del 16.09.2020;

d - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0268321 del 09.06.2020, recante il preavviso di diniego;

e – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 35 del 03.02.2020, recante la graduatoria provvisoria;

f - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20.04.2020, recante l’elenco delle domande immediatamente finanziabili;

g - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedere la propria domanda ammessa.

FATTO

1 - Con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), la Regione Campania ha approvato il bando di attuazione del “*Progetto Integrato Giovani*” (tipologia di intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020.

E ciò con l'obiettivo di incentivare il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori, creare opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali e nelle aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale e favorire l'inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree con migliori performance economiche sociali.

2 - Detto bando ha fissato, in un primo tempo, al 28.02.2018 il termine ultimo per la compilazione e deposito delle domande, successivamente prorogato al termine del **09.07.2018**.

In data 30.06.2018 ovvero nel rispetto di detto termine, la ricorrente ha depositato la domanda di sostegno indentificata con n. 84250136904 prot. – AGEA.ASR.2018.1101987.

3 - Nell'ambito della *Graduatoria provvisoria provinciale* approvata con D.R.D. n. 498 del 28.11.2019, successivamente rettificata con D.R.D. n. 35 del 03.02.2020, la domanda è stata ammessa con:

- punteggio di **73 punti**;
- spesa di **€ 140.565,14**.

E ciò a fronte:

- di un punteggio ottenuto all'esito dell'autovalutazione di **83 punti**;
- di una spesa di **€ 367.783,43**.

4 - Attesa l'erroneità delle disposte decurtazioni, sia di punteggio che di

spesa, in data 11.12.2019, la ricorrente ha depositato apposita istanza di riesame della domanda all'uopo chiedendo sia il riconoscimento del punteggio – a torto – decurtato che la riammissione delle spese – anch'esse a torto – escluse.

Detta istanza è stata anche ulteriormente integrata con ulteriore memoria del 07.02.2020.

5 – Senonché, in data 09.06.2020, con nota prot. n. 0268321, la Regione ha comunicato gli esiti di non ammissibilità ritenendo, addirittura, che *“il progetto a seguito della non ammissibilità della maggior parte delle spese richieste, perde la sua validità e funzionalità”*.

In particolare, ha rilevato che:

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- Miglioramenti Fondiari e Ristrutturazione Deposito: si conferma quanto determinato in istruttoria, ovvero tra le ditte fornitrici ne risultano due, e tra queste è compresa la ditta aggiudicatrice dei lavori a farsi: a) che hanno lo stesso indirizzo della sede legale (Battipaglia – via Fogazzaro 57/A) come si evince dalle visure ordinarie della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno, estratte d'ufficio in data 28/05/2020; b) i preventivi presentano lo stesso layout. Ciò comporta che ai fini dell'istruttoria non è stato possibile determinare la ragionevolezza dei costi. Inoltre il deposito, oggetto di ristrutturazione, non risulta riportato sul Fascicolo Aziendale.

- Attrezzature cantina: la non ammissibilità del deposito che rappresenta, nel progetto, la sede dove sarebbe stata allestita la cantina, fa decadere di conseguenza l'acquisto delle macchine ed attrezzature in esso destinate;

- Macchine ed attrezzature: a) - per l'errato inserimento nella Domanda di Sostegno delle macchine ed attrezzature nei sotto interventi specifici, non sono ammissibili le spese relative a: il Trattore Rex (€ 41.587,20); il trattore serie 2 050 (€ 19.069,92); la fresa (€ 4.798,50); l'atomizzatore (€ 6.948,72) e il dissodatore (€ 1.880); b) invece, la cisterna per il gasolio (€ 1.960,00) non è ammissibile in quanto il bando non ammette le spese relative ad investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;

- E-commerce: la Ditta ha presentato un unico preventivo (€ 500)
- Recupero e riuso acqua: in relazione non viene calcolato il quantitativo di acqua per il dimensionamento della cisterna, né viene rappresentato graficamente l'impianto con l'indicazione della struttura da cui viene recuperata l'acqua, né tantomeno le condutture di adduzione e di uscita dalla cisterna (€ 6.497,33). Non sono altresì specificati i reali risparmi idrici ottenuti dalla realizzazione dell'opera sia in termini numerici che oggettivi e misurabili
- Spese Generali: vanno adeguate ai tagli effettuati

Ed inoltre, con riferimento al punteggio:

- PRINCIPIO SELEZIONE N 3. TARGETING SETTORIALE (MAX 10 PUNTI): l'intero investimento non è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, ovvero l'indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio (avena HA 1.52.31) o olivo (Ha 0.63.84) non è prevalente. Il punteggio passa da 10 a 0;

- PRINCIPIO SELEZIONE N 5. CARAT. TECN./ EC. PROGETTO (MAX 24 PUNTI): 5.3 Per la presenza di un unico preventivo per la realizzazione del sito e-commerce non si ritiene ammissibile la spesa, di conseguenza nel caso di adeguamento delle modalità di offerta delle produzioni agricole per ampliare i mercati di riferimento tramite soluzioni organizzative

di imprese agricole associate (O.P., cooperative, reti di impresa), è necessario un investimento aziendale specifico. La sola adesione ad una O.P., cooperativa o rete d'impresa, non permette l'assegnazione del punteggio previsto. Per cui il punteggio da 9 passa a 0;

- PRINCIPIO SELEZIONE N. 6 ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO (MAX 2 PUNTI): la ditta non ha stipulato la polizza assicurativa per l'anno 2018;

- PRINCIPIO SELEZIONE N. 7. INTRODUZIONE MACCH. /ATTREZZATURE INNOVATIVE (MAX 14 PUNTI): la trincia non è un'attrezzatura per la minima lavorazione; l'atomizzatore essendo non ammissibile per errato sotto intervento non è meritevole di punteggio. Da punti 8 a 0;

- PRINCIPIO SELEZIONE N. 8. INVESTIMENTI STRATEGICI (MAX 16 PUNTI): la prima notifica valida è riferita alla Domanda n° 20435694763 del 29/11/2018 con Data di ingresso nel sistema di controllo Bios: 29/11/2018 successiva all'istanza. Punteggio (autovalutazione 5) in istruttoria da 8 (attribuito in istruttoria) passa a 0.

6 – Attesa l'erroneità dei rilievi opposti, in data 19.06.2020 ovvero nel termine all'uopo prescritto, la ricorrente ha depositato articolata memoria controdeduttiva, in uno a tutta la documentazione utile, chiedendo la corretta rivalutazione della domanda.

7 – Nelle more dell'attivato procedimento di riesame, la ricorrente ha visto

la propria domanda inserita nella Graduatoria Regionale - D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 - tra quelle *“non ammissibili a valutazione”*.

8 – In data 09.09.2020 ha fatto seguito il provvedimento conclusivo (prot. n. 0411859) con il quale la P.A. ha sostanzialmente (ri)opposto le medesime motivazioni già esplicitate con il preavviso di diniego.

In pratica, la P.A. non ha detto nulla di nuovo limitandosi a ribadire il (presunto) permanere delle criticità rilevate.

Muovendo dai rilievi opposti, ha concluso *“non si ritiene che il progetto di investimento abbia una valenza tale da poter consentire di procedere verso il finanziamento dell’istanza, per la perdita della funzionalità della proposta progettuale presentata”*.

9 - In tali condizioni, si impone la proposizione del presente gravame.

I provvedimenti impugnati, infatti, sono manifestamente illegittimi e vanno annullati – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

SUI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ CHE VIZIANO - NEL MERITO - IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 – 6.1.1 DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA’ MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’)

1.1 – La P.A. ha ritenuto:

a – non ammissibili le spese relative a:

a.1 - *“miglioramenti fondiari e ristrutturazione deposito”*;

a.2 - “attrezzature cantina”;

a.3 - “macchine ed attrezzature”;

a.4 - “e-commerce”;

a.5 - “recupero e riuso acqua”;

b – non attribuibili i punteggi relativi a:

b.1 - criterio di selezione 3 “*Targeting settoriale*” – **10 punti**;

b.2 - criterio di selezione 5 “*Caratteristiche tecniche /economiche del progetto*” – **9 punti**;

b.3 – criterio di selezione 6 “*Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione*” - **2 punti**;

b.4 - criterio di selezione 7 “*Introduzione di macchine innovative che consentono un significativo impatto positivo sull’ambiente e sui cambiamenti climatici*” – **8 punti**;

b.5 - criterio di selezione 8 “*Investimenti strategici*” – **8 punti**.

1.2 – Per l’effetto, ha ritenuto non ammissibile l’istanza *tout court*.

Muovendo da tale presupposto, dimostrata l’erroneità dei rilievi contestati, si riespande l’ammissibilità dell’istanza.

Ma andiamo in ordine.

***** *****

A – SULL’AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE:

A.1 - SUI MIGLIORAMENTI FONDIARI E RISTRUTTURAZIONE DEPOSITO

a.1.1 - Con il provvedimento conclusivo, la P.A. ha ritenuto che “*non si rilevano elementi oggettivi e verificabili per quanto contestato sulla sede legale delle ditte fornitrici, permanendo la criticità*”.

Null’altro.

Il difetto di motivazione è evidente ed ha portata assorbente.

In ogni caso, ritenendosi non superate le criticità apposte con il preavviso di diniego, in contrario valga quanto segue.

a.1.2 - Le ditte che hanno offerto i tre preventivi per l'intervento relativo agli impianti fruttiferi operano tutte nel medesimo settore ed in concorrenza tra loro.

La criticità opposta dalla P.A. in ordine alla non indipendenza di due delle tre ditte offerenti è erroneo.

Le due ditte sono assolutamente indipendenti.

L'unico punto in comune è dato dalla sede legale che, accidentalmente, si trova nello stesso Parco - Centro Residenziale San Luca, al quale si accede tramite un unico ingresso (unico numero civico Via Fogazzaro, civ. 57/A).

Trattasi di più immobili, di plurime scale, di numerosissime unità immobiliari.

Tale circostanza fortuita non può certamente far venir meno l'indipendenza soggettiva e legale tra le due ditte.

Tanto è vero che non è stato fornito alcun ulteriore elemento.

a.1.3 - Per quanto concerne l'aspetto relativo al layout di pagina dei preventivi è evidente che trattasi di un rilievo assolutamente inconferente.

L'unico profilo di identità tra i preventivi depositati è dato dal format grafico utilizzato ai fini della relativa redazione.

Trattasi di un format omologato, rientrante tra quelli venduti ed utilizzati dalle più note aziende informatiche (ACCA Software, Aruba, etc.).

Tale coincidenza:

- è solo ed esclusivamente formale; come riconosciuto dalla stessa P.A. riguarda soltanto il layout di pagina dei preventivi;

- non annulla la sostanziale indipendenza ed unicità di ciascun preventivo ovvero delle ditte/aziende offerenti (sul punto, si rinvia a quanto dedotto in prosieguo nonché alle visure camerali allegate).

Il rilievo opposto, poi, non trova alcun effettivo riscontro nelle disposizioni

generali.

Ed invero, gli unici requisiti richiesti dal bando riguardano l'autonomia tra le singole offerte ovvero l'indipendenza soggettiva delle aziende offerenti.

Nessuna prescrizione in ordine al *format* da rispettare.

Nessun riferimento ad una richiesta diversità grafica – nel senso di formale – dei preventivi.

Nella specie tali requisiti sussistono tutti.

Un mero dato formale che riguarda l'impaginazione dei preventivi non può legittimamente assurgere a motivo di taglio della spesa.

I preventivi sono totalmente indipendenti essendo stati redatti da ditte distinte e concorrenti.

La relativa spesa è, pertanto, certamente ammissibile.

a.1.4 – A dire della P.A., poi, *“il deposito, oggetto di ristrutturazione, non risulta riportato sul fascicolo aziendale”*.

Ma così non è.

Il rilievo è documentalmente smentito.

Il locale è ubicato nell'ambito dell'area riportata in catasto al foglio 16, p.lla 846, regolarmente inserita nel fascicolo aziendale.

Tant'è vero che viene anche riportato il contratto di affitto:

DOCUMENTI PRESENTI NEL FASCICOLO CARTACEO					
Sezione dati	Tipologia documento	N. Protocollo	Data sottoscrizione	Data decorrenza	Data scadenza
1) IDENTITA' DEL TITOLARE	DOCUMENTO DI IDENTITA'	AGEA.CAA6110.2017.0001373		30/10/2013	22/05/2024
2) AFFITTO	CONTRATTO DI AFFITTO	AGEA.CAA6110.2017.0001409	15/03/2017	15/03/2017	14/03/2032
3) AFFITTO	CONTRATTO DI AFFITTO	AGEA.CAA6110.2017.0001412	15/03/2017	15/03/2017	14/03/2032
4) AFFITTO	CONTRATTO DI AFFITTO	AGEA.CAA6110.2018.0006703	26/01/2018	26/01/2018	10/11/2018
5) AFFITTO	CONTRATTO DI AFFITTO	AGEA.CAA6110.2018.0009224	26/01/2018	26/01/2018	10/11/2028
6) AFFITTO A "GIOVANI AGRICOLTORI"	CONTRATTO DI AFFITTO IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA	AGEA.CAA6110.2018.0010610	15/06/2018	15/06/2018	14/06/2029
COORDINATE BANCARIE					

PPPFMN88E62A717J - POPPITI FILOMENA

Tipo Documento:	< Selezionare >		
Documento:	3 - CONTRATTO DI AFFITTO IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA		
Data di decorrenza (gg/mm/aaaa):	15/06/2018	31	
Protocollo AGEA:	AGEA.CAA6110.2018.0010810		
Livello di Certificazione:	RISCONTRATO		
Fonte del Dato:	CAA-CAF AGRI S.R.L.		
Data di scadenza (gg/mm/aaaa):	14/06/2029	31	
Protocollo esterno:			
Data di sottoscrizione (gg/mm/aaaa):	15/06/2018	31	

DATI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DELL'ATTO			
Data Reg. (gg/mm/aaaa):	26/06/2018	31	
Anno di riferimento:	2018		
Ufficio Reg.:	salerno		
Numero di repertorio:	5467		
Numero di serie:	5467		

Comune	Codice Belfiore	Sez.	Foglio	Part.	Sub.	Conduzione	Sup. condotta (mq)	Inizio cond.	Fine cond.
CILEVANO SUL TUSCIANO	G023		16	00846		AFFITTO	628	15/06/2018	14/06/2029

Ogni ulteriore considerazione è superflua.

A.2 – SULLE “ATTREZZATURE CANTINA”

a.2.1 – A dire della P.A., non essendo finanziato il locale per la cantina, *“tale criticità assorbe la successiva relativa alle macchine e attrezzature per la cantina”*.

a.2.2 – Muovendo dalla pacifica finanziabilità della ristrutturazione del deposito, consegue anche l'ammissibilità delle spese relative alle attrezzature della cantina.

In ogni caso, anche qualora la ricorrente non dovesse ottenere il richiesto finanziamento, l'intervento edilizio relativo al deposito verrà comunque realizzato a totale carico della ricorrente.

Tale circostanza conferma:

- l'erroneità del rilievo opposto;
- l'abnormità di detto rilievo laddove si consideri che la P.A. ha addirittura

ritenuto sussistente “una perdita di funzionalità dell’intero progetto sia in termini economici che di obiettivi”.

A.3 – SULLE “MACCHINE ED ATTREZZATURE”

a.3.1 – Con il preavviso di non ammissibilità la P.A. aveva contestato:

- con riferimento ai trattori, alla fresa, all’atomizzatore ed al dissodatore: un erroneo inserimento delle macchine ed attrezzature nei sotto interventi specifici;
- con riferimento alla cisterna per il gasolio: una spesa relativa ad investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori, perciò non ammissibile.

Nel provvedimento conclusivo la P.A., pur riconoscendo l’avvenuta corretta rettifica della domanda volta al corretto reinserimento delle spese nei relativi sottointerventi, si è limitata a ritenere che “*permane la non ammissibilità*”.

a.3.2 – Dunque, superato il primo profilo, resta solo il rilievo relativo alla cisterna.

Senonché, non è dato comprendere perché mai una semplice cisterna e la sua ammissibilità a finanziamento possano addirittura configurare un requisito minimo di ammissibilità.

Per l’effetto:

- acclarata l’ammissibilità delle macchine ed attrezzature in oggetto;
- perde ulteriore pregio la valutazione negativa operata dalla P.A..

A.4 – SULL’“E-COMMERCE” OVVERO SULLA MANCATA ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO DI CUI AL CRITERIO DI SELEZIONE 5 “CARATTERISTICHE TECNICHE /ECONOMICHE DEL PROGETTO” (9 PUNTI)

a.4.1 – I due profili vanno considerati insieme perché la P.A. ha sia

decurtato la relativa spesa, ritenendola non ammissibile, che il relativo punteggio – 9 punti – valorizzato al criterio di selezione 5.

a.4.2 - A dire della P.A.:

- *“la ditta ha presentato un unico preventivo”;*
- *“il sito e-commerce appartiene alla rete e non all’azienda”.*

I rilievi sono erronei.

La ricorrente ha previsto un investimento teso alla riduzione della filiera ed all’ampliamento dei mercati di riferimento, tramite la realizzazione di una Rete di Imprese denominata “RETE COPAGRI SALERNO”.

Aderendo a detta RETE è stata realizzata una piattaforma *online* quale vetrina di prodotti del territorio, sulla quale, alle aziende aderenti, viene dedicata una intera sezione su cui inserire i propri prodotti per la commercializzazione diretta ai consumatori.

La gestione del portale è affidata, da parte della Rete COPAGRI, alla ditta “SMART CASE”, che ha redatto il preventivo per tutte le aziende – tra le quali la ricorrente - che hanno aderito al progetto.

Per tale ragione – ovvero per l’unicità del gestore - il preventivo è unico.

a.4.2 - Sotto altro profilo, è evidente che il sito appartiene all’azienda, ma si accede attraverso un ingresso dedicato sulla piattaforma comune a tutte le aziende partecipanti.

Trova conferma l’erroneità del rilievo opposto e, dunque, il diritto della ricorrente sia all’ammissione della spesa che al relativo punteggio avendo *centrato* l’obiettivo di cui al criterio 5.

***** *****

A.5 – SUL “RECUPERO E RIUSO ACQUA”

a.5.1 – Nulla dice la P.A. sul tale profilo.

In ogni caso, per scrupolo difensivo valga quanto segue.

L’impianto idraulico previsto nel progetto permette all’azienda di

recuperare e riutilizzare le acque piovane provenienti dal tetto posto sopra il locale deposito le quali, tramite pluviali ed apposite condutture, verranno deviate nella cisterna interrata posizionata a fianco del capannone.

In tal modo non vi è la necessità di effettuare grosse condutture di adduzione ma soltanto la deviazione del pluviale.

Inoltre, il relativo posizionamento permette di utilizzare l'acqua direttamente sul posto, essendo posizionata a pochi metri anche dal piazzale, con la semplice predisposizione di una pompa elettrica (si cfr. preventivo allegato alla domanda di sostegno).

Orbene, il dimensionamento dell'impianto è stato effettuato partendo da queste considerazioni.

La superficie coperta del locale è di circa 120 mq, metà della quale è utile allo scopo (60 mq): piovosità media della zona 1000 mm/anno e quantità potenziale di circa: $60 \text{ mq} \times 1000 \text{ mm} = 60.000 \text{ lt}$.

Da queste considerazioni, nell'impianto è stata prevista una cisterna di 5.000 lt, pari ad 1/12 della quantità potenziale, così da avere una quantità utile di circa 5 mc al mese da utilizzare per gli scopi previsti, con un risparmio idrico potenziale di circa 60.000 lt/anno.

Per mero errore non è stato inserito il grafico dell'impianto, il quale è stato, tuttavia, depositato in sede di controdeduzioni.

Non avendo nulla eccepire la P.A., deve ritenersi superata detta mancanza in applicazione del ricorso al soccorso istruttorio.

B - SUI PUNTEGGI:

B.1 – SUI 10 PUNTI DI CUI AL CRITERIO DI SELEZIONE 3 “TARGETING SETTORIALE”

b.1.2 – Nel provvedimento conclusivo la P.A. ha opposto una criticità mai evidenziata prima.

Ed invero, a fronte di un rilievo attinente esclusivamente alla non prevalenza della filiera produttiva, la P.A ha opposto – per la prima volta – il mancato riferimento al fascicolo aziendale allegato all’istanza.

In disparte la difficile intellegibilità del rilievo, si rappresenta quanto segue.

I dati non possono che riferirsi al fascicolo aziendale rispetto al quale è stato possibile riscontare S.A.T. e S.A.U..

Il rilievo è dunque erroneo.

Sotto altro profilo, sono altri i parametri che devono essere valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Il Bando ha, infatti, previsto che *“per le aziende con indirizzo produttivo misto il punteggio riconoscibile per il criterio di selezione n. 3 (Targeting settoriale) potrà essere assegnato se l’intero investimento è riferito alla filiera valorizzata dal criterio, **ovvero se l’indirizzo produttivo aziendale considerato dal criterio risulta prevalente**”*.

Con successiva circolare n. 01215079 del 03.04.2019, la stessa Regione ha altresì chiarito il criterio di valutazione ed attribuzione del punteggio ovvero:

- *“verificare le caratteristiche tecnico ed economiche del progetto incrociata con la localizzazione dell’impresa: Aziende con SAT superiore al 50% ubicata nella macroarea D”;*
- *“il punteggio è assegnato solo se il progetto d’investimento riguarda la filiera valorizzata. **Nel caso di aziende miste il punteggio può essere assegnato se la filiera valorizzata è prevalente O se, nel caso in cui la filiera non è prevalente, il progetto di investimento riguarda esclusivamente la filiera valorizzata**”*.

Detta circolare ha diversificato le aziende **non miste** da quelle **miste** prevedendo nell’ambito delle miste due ipotesi alternative (“o”):

- la prima: **“se la filiera valorizzata è prevalente”**;
- la seconda: *“se, nel caso in cui la filiera non è prevalente, il progetto di investimento riguarda esclusivamente la filiera valorizzata”*.

Nella specie, trattasi prima di tutto di azienda localizzata nella macroarea indicata dal bando. Dunque, si applica detta previsione.

Poi, essendo un'azienda mista ricorrono nella specie i requisiti di cui alla **prima ipotesi** ovvero **la filiera (olivicola) è prevalente rispetto a quella viticola**.

La tabella sotto ne è la conferma: olivo per 2,64 h verso vite per 0,87 ha.

Piano di utilizzo SAU

Ripartizione colturale della SAU per anno. Nella colonna "Posizione" la voce "secondaria" identifica la SAU occupata da eventuali colture i avvicendamento o consociazione.

CATEGORIA: Cereali

Descrizione	Rotazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	VAR
AVENA	Principale	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %
TOTALE	Principale	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %

CATEGORIA: Olive

Descrizione	Rotazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	VAR
OLIVE DA OLIO	Principale	0,64	0,64	2,64	2,64	2,64	2,64	312,50 %
TOTALE	Principale	0,64	0,64	2,64	2,64	2,64	2,64	312,50 %

CATEGORIA: Ortive e Leguminose

Descrizione	Rotazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	VAR
BROCCOLETTO DI RAPA	Principale	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %
PATATE COMUNI	Secondario	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %
TOTALE	Principale	0,69	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %
TOTALE	Secondario	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 %

CATEGORIA: Uva da vino

Descrizione	Rotazione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	VAR
TOTALE	Principale	0,38	0,38	0,87	0,87	0,87	0,87	128,95 %
UVA DA VINO	Principale	0,38	0,38	0,87	0,87	0,87	0,87	128,95 %

Il requisito previsto dal bando è, dunque, rispettato.

Segue:

- il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio di cui al criterio di selezione 3 (*targeting* settoriale);

- l'erroneità del rilievo opposto.

B.2 – SUI 9 PUNTI DI CUI AL CRITERIO DI SELEZIONE 5 “CARATTERISTICHE TECNICHE /ECONOMICHE DEL PROGETTO”

b.2.1 – Per tale motivo, si rinvia a quanto già articolato al punto a.4.

Il presupposto è comune.

B.3 – SUI 2 PUNTI DI CUI AL CRITERIO 6 “ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO O AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE”

b.3.1 – a dire della P.A. *“non è stata stipulata la polizza assicurativa per l'anno 2018”*.

In contrario, si rappresenta quanto segue.

b.3.2 - Per il criterio 6 è stato previsto che ai fini dell'attribuzione del punteggio di 2 punti è necessaria la ***“richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione ... richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo proteggendo le colture e/o gli allevamenti ovvero ai fondi di mutualizzazione”***.

Nulla di più.

Alcuna ulteriore precisazione è data rinvenire nemmeno nelle successive circolari.

6) Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione (max 2 punti)

Descrizione	Modalità di attribuzione	Punteggio
Adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3	La richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo ⁶ o ai fondi di mutualizzazione deve essere allegata alla domanda di aiuto. Richiesta di adesione al Piano assicurativo agricolo proteggendo le colture e/o gli allevamenti ovvero ai fondi di mutualizzazione	2

Il criterio è univoco.

Del pari è univoca detta previsione.

Ai fini dell'attribuzione dei 2 punti è sufficiente la sola *richiesta* di adesione al piano assicurativo.

Nella specie, la ricorrente, in sede di presentazione della domanda di sostegno, ha regolarmente allegato l'adesione al P.A.I..

E', dunque, evidente:

- la sussistenza del requisito; la ricorrente ha espressamente richiesto l'adesione al piano assicurativo agricolo;
- per l'effetto, l'illegittimità della opposta decurtazione di tale punteggio.

Segue la manifesta erroneità del rilievo opposto.

B.4 - SUGLI 8 PUNTI DI CUI AL CRITERIO DI SELEZIONE 7 “INTRODUZIONE DI MACCHINE INNOVATIVE CHE CONSENTONO UN SIGNIFICATIVO IMPATTO POSITIVO SULL’AMBIENTE E SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI”

b.4.1 – Nulla ha detto la P.A. su detto motivo.

Nel preavviso aveva, però, opposto che:

- *“la trincia non è un’attrezzatura per la minima lavorazione”;*
- *“l’atomizzatore essendo non ammissibile per errato sottointervento non è meritevole di punteggio”.*

Per mero scrupolo difensivo si rappresenta, comunque quanto segue.

b.4.2 – La trincia esegue una trinciatura delle piante infestanti in modo da **ridurre** le lavorazioni al terreno.

Trattasi di attrezzatura proprio per la minima lavorazione.

b.4.3 – Sotto altro profilo, per quanto concerne l’atomizzatore, superata la rettifica delle spese nei sottointerventi deve ritenersi superato anche tale rilievo.

Il punteggio è, dunque, attribuibile.

B.5 - SUGLI 8 PUNTI DI CUI AL CRITERIO DI SELEZIONE 8 “INVESTIMENTI STRATEGICI”

b.5.1 – La P.A. non ha assegnato tale punteggio opponendo che la

ricorrente avrebbe inviato la *“relazione art. 63 dopo i 90 gg previsto per l’emissione del Documento Giustificativo. Pertanto la data dell’ingresso del sistema risulta essere successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno”*.

b.5.2 – Il riferimento è alla relazione da redigersi ex art. 63 *“Regime di controllo e impegno dell’operatore”* di cui al Reg. (CE) 889/08.

Detta relazione riguarda, però, soltanto la terza fase di adesione al Biologico, interessando le misure concrete e precauzionali che l’azienda, in corso di attività, mette in atto per garantire il rispetto della normativa di settore secondo quanto indicato nel succitato Regolamento.

Trattasi, dunque, dell’insieme di regole operative, di autocontrollo e di registrazione allo scopo di garantire che il prodotto immesso sul mercato sia conforme.

Le relative prescrizioni non riguardano i requisiti previsti per il punteggio relativo alla mera adesione al biologico.

Il bando ha, infatti, previsto l’attribuzione di 5 punti alle *“Aziende che presentano la domanda di prima notifica per l’intera azienda o per l’incremento della quota biologica dell’azienda che hanno acquisito”*.

La ricorrente ha, all’uopo, allegato alla domanda di sostegno la Notifica n° 20435588726 del 29/06/2018.

Successivamente alla presentazione della notifica, lo stesso ente certificatore ha richiesto alcune modifiche, per cui si è proceduti alla rettifica della Notifica in data 29.11.2018.

Su detta notifica è comunque riportata la data di prima notifica (del 26.06.2018), a cui è poi seguito il Documento giustificativo.

Muovendo da tali circostanze, è evidente che:

- alcuna relazione è dovuta attenendo la stessa soltanto ad una fase successiva e non essendo richiesta dal bando;

- lo stesso Ente accertatore ha autorizzato una rettifica; in ogni caso, la notifica valida, seppur rettificata, rimane quella del 29.06.2018 depositata con la domanda di sostegno.

Segue l'erroneità del rilievo opposto e, dunque, il diritto all'attribuzione del punteggio spettante.

***** *****

B - SUI VIZI DEL PROCEDIMENTO

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 239/2017 NONCHE' IN RELAZIONE AL "MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO") – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

2.1 – Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell'ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi rispetto ai quali deve conseguire una **effettiva valutazione delle osservazioni ed a una idonea motivazione sul mancato accoglimento delle stesse: "dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale"**.

E ciò, all'evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel "*Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno*".

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

Nella specie, nulla di tutto questo.

1.3 – La P.A. ha sostanzialmente (ri)opposto le medesime motivazioni già esplicitate con il preavviso di diniego.

Non ha detto nulla di nuovo limitandosi a ribadire il (presunto) permanere delle criticità rilevate.

La motivazione è, dunque, apparente.

Segue, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto tale distinto profilo.

***** ***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULLA DIRETTA FINANZIABILITA' DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO PROPOSTO A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEI PUNTEGGI - A TORTO - NON ATTRIBUITI

Per effetto della corretta valutazione della domanda ovvero del riconoscimento dei punteggi – a torto – non attribuiti, la ricorrente si troverebbe collocata in graduatoria in posizione utile e, dunque, la sua domanda sarebbe stata direttamente ammessa a finanziamento.

Nella graduatoria da ultimo adottata alla domanda della ricorrente è stato, invece, riconosciuto un punteggio di soli **83 punti**.

E ciò ove si consideri che il punteggio soglia ai fini dell'ammissione a finanziamento delle domande è di **75 punti**.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è grave ed irreparabile.

Per effetto dei provvedimenti impugnati ovvero in assenza di una corretta valutazione della domanda della ricorrente ovvero del riconoscimento dei punteggi effettivamente spettanti, viene inibito alla ricorrente di accedere

ai benefici richiesti per l'adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

L'immediata lesività dei provvedimenti impugnati è pacifica.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che la disciplina di settore prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando.

L'effetto è duplice:

- la ricorrente, confidando in detta previsione e nell'invocato diritto, ha già dato inizio al proprio progetto;
- tale investimento, in quanto già attuato, non sarebbe ammissibile ad eventuale bando successivo.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura che disponga l'accantonamento delle somme richieste ovvero ammetta con riserva la domanda della ricorrente alle successive fasi della procedura.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 30.10.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO

Firmato digitalmente da: Marcello Fortunato
Data: 30/10/2020 19:27:15